

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
concernente la domanda di grazia presentata da Adam Nadelhaft, Basilea

(del 15 novembre 1968)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia presentata dal signor *Adam Nadelhaft*, 1916, rappresentante, domiciliato a Basilea, Farnsburgerstrasse 37.

In data 2 gennaio 1968 il Procuratore Pubblico sostituto sottocenerino ha condannato l'interessato a 9 giorni di detenzione, ridotti a 6 giorni causa mancata opposizione, per trascuranza dei doveri di assistenza familiare.

Il Dipartimento di giustizia, conformemente all'art. 380 del CPS, ha chiesto, in data 6 febbraio 1968, alla Direzione della Polizia del Cantone di Basilea-Città l'esecuzione della pena.

Il sig. Nadelhaft, dopo il rifiuto delle nostre Autorità penali ad accettare una sua tardiva opposizione, in data 13 giugno 1968 ha presentato *domanda di grazia*.

Nell'istanza egli pone in rilievo :

- le sue scarse cognizioni della lingua italiana che non gli hanno permesso di comprendere la gravità del contenuto del decreto di accusa 2 gennaio 1968 e di interporre quindi opposizione entro i termini previsti dalla legge ;
- il mancato pagamento degli alimenti dovuti alla figlia Erika non deve essere attribuito alla sua cattiva volontà ma unicamente allo scarso guadagno da lui conseguito nella sua qualità di viaggiatore, nonchè alle sue precarie condizioni di salute che, non essendo egli membro di una cassa malati, incidono in modo serio sul suo bilancio (circa Fr. 500,— annui) ;
- l'esecuzione dei 6 giorni di detenzione potrebbe pregiudicare in modo grave la sua attività quale rappresentante della ditta Leber & Co. — possibilità di licenziamento — nonchè aggravare le sue condizioni di salute.

La domanda di grazia è stata sottoposta per esame e preavviso alla competente Autorità penale. Il Procuratore Pubblico sostituto sottocenerino, con lettera 22 luglio 1968, preavvisa favorevolmente la domanda di grazia per le seguenti considerazioni :

- non trattasi che di un reato perseguibile a querela di parte ;
- il Nadelhaft ha versato alla Procura Pubblica l'importo di Fr. 1050,— ed è quindi venuto a cadere, sia pure posteriormente, il motivo della punizione.

Sottolinea però trattarsi di un provvedimento eccezionale sul quale il Nadelhaft non potrà contare in avvenire.

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). La grazia non costituisce com'è noto un giudizio di merito di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale : la grazia è una misura di carattere straordinario che può essere ammessa soltanto in casi speciali, nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente ingiustizia.

La precaria situazione finanziaria del Nadelhaft è confermata anche nel verbale d'interrogatorio 29 dicembre 1967 della Procura di Basilea-Città (atti Procura Pubblica Lugano) mentre, in tale occasione, l'interessato non fa alcun cenno alle sue condizioni di salute.

Per la completazione degli atti ci siamo rivolti alla signora Kümpel Janssen per conoscere il comportamento del Nadelhaft nel 1968 circa gli alimenti da lui dovuti alla figlia Erika (l'importo di Fr. 1050,— versato nel luglio 1968 comprendeva gli alimenti solo sino alla fine del 1967). Con lettere 29 ottobre 1968 la signora Kümpel - Janssen comunica che per il 1968 il Nadelhaft non ha fatto alcun versamento.

Nel rapporto 1. novembre 1968 del Dipartimento di polizia di Basilea-Città vengono inoltre date particolareggiate informazioni sulla persona del Nadelhaft circa :

- la sua situazione familiare ;
- la sua precaria situazione finanziaria (dal 1950 al 1968 sono stati emessi 29 attestati di carenza beni) ;
- la sua reputazione di cattivo pagatore ;
- le sue condizioni di salute, confermate dalle dichiarazioni dei medici signori Dr. Bernstein e Berger ;
- il suo impiego (dichiarazione del datore di lavoro presso il quale il Nadelhaft lavora da 16 anni).

Oltre alla condanna per la quale è chiesta la grazia, il Nadelhaft era già stato condannato dalla stessa Autorità e per lo stesso reato, in data 3 aprile 1965, a 12 giorni di detenzione, con il beneficio della sospensione condizionale per 2 anni (ora cancellata).

In considerazione dei fatti sopra esposti, malgrado il preavviso favorevole dell'on. Procuratore Pubblico sostituto sottocenerino, si ritiene di dover lasciare alla competente Autorità la decisione se siano dati gli estremi per la concessione della grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

B. Celio

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli